



ORD. N. 162 DEL 04/5/2017

Prot. 5717

**ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DI EDIFICIO A SEGUITO DELLA REDAZIONE DI
SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI - CHIESE**

IL SINDACO

PREMESSO che in data 28 agosto e 26-30 ottobre 2016 nel centro Italia si sono verificati gravi eventi sismici, seguito da successive scosse di forte intensità, che hanno interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale danni diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza dell'evento sismico sopra descritto si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente nel territorio comunale, causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio medesimo con conseguente rischio di distacchi e/o crolli sulle aree pubbliche e private;

VISTO il sopralluogo effettuato in data 21/03/2017 da personale incaricato dalla Protezione Civile, squadra n. MAR_01 - n. progressivo 005, composta da: F.T. Lucia Ezia VERONESI, A.T. M. Letizia DEBELLIS VITTI, Ing. Delia BELLUCO e Ing. Federica BENETTI, ed il relativo esito da cui risulta che all'edificio denominato "*Chiesa Santa Maria Nuova, già Santa Maria degli Invalidi*", ubicato in Via Tommaso de Luca, 2 distinto al catasto al foglio 49, particella A, è stato attribuito, a causa dei danni subiti per effetto della crisi sismica, il giudizio "*inagibile*", annotando anche che "*dopo il sisma del 30 ottobre 2016 sono stati smontati la cella campanaria e la croce metallica in aggetto sulla facciata. Per questo non sono stati conteggiati i danni di questi elementi. La struttura risulta tirantata trasversalmente, si consiglia di cerchiare l'abside - Nessun danno è stato arrecato ai beni mobili ma essendo la chiesa considerata inagibile si consiglia di spostarli nella zona del presbiterio*";

VALUTATO che la situazione può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare l'incolumità delle stesse;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i tecnici e gli addetti incaricati;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;

VISTO l'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.l.;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DICHIARA

L'INAGIBILITÀ dell'edificio denominato "*Chiesa Santa Maria Nuova, già Santa Maria degli Invalidi*", ubicato in Via Tommaso de Luca, 2 distinto al catasto al foglio 49, particella A, è stato attribuito, a causa dei danni subiti per effetto della crisi sismica, il giudizio "*inagibile*";

ORDINA

1 - Lo sgombero e il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

2 - che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile: tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;

DISPONE

- di trasmettere la presente ordinanza per le rispettive competenze alla:

- **Fondazione Tommaso De Luca- Enrico Mattei - con sede in Matelica, Vicolo Tommaso de Luca, 2 - P.I 830001870431**
- Prefettura di Macerata (UTG);
- Provincia di Macerata;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
- Centro Coordinamento Regionale (CCR)
- Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC);
- Centro Operativo Comunale;
- Polizia Municipale

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato:

- della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al T.A.R. entro 60 gg. Ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza dell'ordinanza medesima.

Ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. 241/90, viene individuato quale Responsabile del procedimento il RONCI Ing. Roberto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Matelica contattabile al n.333 2443389

Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso il Centro Operativo Comunale (COC)

Dal Comune di Matelica, li 4 Maggio 2017

IL SINDACO
(Dr. Alessandro Deipriori)